



## COMUNE DI PAGNONA Provincia di Lecco

Via Nuova n.2 – 23833 PAGNONA (Lc) – tel. 0341.890420 – fax n. 0341.819026 –  
info@comune.pagnona.lc.it

### UFFICIO ANAGRAFE

# LA CARTA DI IDENTITÀ' ANCHE AI MINORI DI ANNI 15

*L'art. 10 del decreto legge n.70 del 13.05.2011 ha modificato la disciplina prevista dall'art. 3 del T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18.06.1931 n. 773 relativo alla disciplina per il rilascio della carta di identità. Alla luce delle nuove disposizioni è soppresso il limite minimo di età di anni 15 precedentemente previsto per il rilascio del documento ed è stabilita una validità temporale di tale documento, diversa a seconda dell'età.*

#### **QUANTO DURA ?**

- per i minori di età compresa fra 0 e 3 anni la carta di identità ha validità di 3 anni dalla data del rilascio;*
- per i minori di età compresa fra 3 e 18 anni la carta di identità ha validità di 5 anni dalla data del rilascio;*
- per i maggiorenni la carta di identità ha validità di 10 anni dalla data del rilascio.*

#### **COSA OCCORRE?**

*1)Entrambi i genitori si devono presentare , insieme al minore, presso l'ufficio anagrafe del Comune di residenza per formulare la richiesta di rilascio della carta di identità al minore e per rendere la dichiarazione circa l'assenza di motivi ostativi all'espatrio ( l'assenso all'espatrio e la dichiarazione predetta potranno essere trasmesse dagli interessati anche con le modalità di cui all'art.38 del D.P.R. n. 445/2000);*

*2) n. 03 fotografie del minore, formato tessera, uguali e recenti, con vista frontale e che rispettino le indicazioni contenute nella Circolare Ministero Interno n.400/A/2005/1501/P/23.13.27 del 05.12.2005. Non verranno accettate fotografie non conformi a tali direttive, analogamente al passaporto. A tal proposito, si invita a richiedere ulteriori informazioni agli uffici comunali.*

*La normativa prevede che la carta di identità dovrà riportare la firma del titolare che abbia già compiuti i 12 anni di età, analogamente al passaporto, fermo restando che tale firma sarà omessa in tutti i casi di impossibilità a sottoscrivere.*

**Per i minori di anni 14 l'uso della carta di identità ai fini dell'espatrio nei Paesi consentiti, è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci. Pertanto, al**

*fine di evitare disguidi alla frontiera o ai vari imbarchi, si suggerisce di munirsi di apposito certificato ( es. di nascita) del minore con l'indicazione della paternità e della maternità, come suggerito anche dalla Circolare Ministeriale n. 15 del 26.05.2011.*


*Nel caso in cui il minore non sia accompagnato dai genitori, dovrà essere prodotta una dichiarazione, da parte di chi puo' dare l'assenso o l'autorizzazione, appositamente convalidata dalla Questura e dall'Autorità Consolare, con indicato il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato.*

*Si ritiene opportuno precisare che le nuove disposizioni relative al rilascio ed alla durata della carta di identità ai minori si applicano anche ai cittadini stranieri, per i quali resta unico limite la non validità all'espatrio.*

*Ogni altra informazione potrà essere richiesta agli uffici comunali negli orari d'ufficio tel.0341.890420.*

*Questo avviso, in relazione al disposto dell'art.32, co. 1 della legge n. 69/2009, viene pubblicato anche sul sito web istituzionale del Comune.*

*Dalla residenza comunale, li 14.06.2011*



**IL SINDACO**

Colombo Martino